

DELIBERAZIONE 1 GIUGNO 2018

306/2018/R/GAS

APPROVAZIONE DEI CORRISPETTIVI DI TRASPORTO E DISPACCIAMENTO DEL GAS NATURALE, PER L'ANNO 2019

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1021^a riunione del 1 giugno 2018

- premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga ai sensi del decreto-legge 10 aprile 2018, n. 30;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione, nonché indifferibile ed urgente.

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il Regolamento (CE) 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- Regolamento (UE) 984/2013 della Commissione, del 14 ottobre 2013 (di seguito: Regolamento 984/2013);
- il Regolamento (UE) 460/2017 della Commissione, del 16 marzo 2017, che istituisce un codice di rete relativo a strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas (di seguito: Codice TAR);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e sue modifiche e integrazioni;
- la legge 12 dicembre 2002, n. 273;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e sue modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 17 luglio 2002, 137/02;
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2017, 575/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 575/2017/R/GAS) e il relativo Allegato A (di seguito: RTTG);
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2017, 666/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 666/2017/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 30 novembre 2017, 794/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 794/2017/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 30 novembre 2017, 795/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 795/2017/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 9 aprile 2018, 228/2018/A;

- la deliberazione dell’Autorità 10 maggio 2018, 280/2018/R/GAS (di seguito: deliberazione 280/2018/R/GAS);
- la comunicazione di Snam Rete Gas S.p.a. del 16 maggio 2018 (prot. Autorità A/15969 del 18 maggio 2018).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 575/2017/R/GAS e il relativo Allegato A (RTTG), l’Autorità ha approvato i criteri di regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto del gas naturale per il periodo transitorio 2018-2019;
- con la deliberazione 280/2018/R/GAS, l’Autorità ha approvato le proposte tariffarie relative ai ricavi di riferimento per l’anno 2019 presentate dalle imprese di trasporto ai sensi del comma 23.1, della RTTG;
- ai sensi del comma 23.3, della RTTG, con comunicazione del 14 maggio 2018 (prot. Autorità P/15575), gli Uffici della Direzione Infrastrutture, Energia e *Unbundling* hanno inviato all’impresa maggiore di trasporto le informazioni necessarie per il calcolo dei corrispettivi unitari di cui agli articoli 12 e 13 della RTTG e per il calcolo dei valori di autoconsumo e perdite di cui all’articolo 9 della RTTG;
- l’impresa maggiore di trasporto ha inviato, con comunicazione del 29 maggio 2018 (prot. Autorità A/17062 del 29 maggio 2018), la proposta tariffaria per l’anno 2019 di cui al comma 23.4, della RTTG; e che, nell’ambito di tale proposta, la capacità prevista in conferimento nei punti di entrata della rete nazionale per l’anno 2019 (e cioè prevista in conferimento negli anni termici 2018-2019 e 2019-2020), risulta inferiore rispetto a quella degli anni termici precedenti, principalmente a causa della sopraggiunta scadenza di contratti di trasporto pluriennali.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con deliberazione 666/2017/R/GAS, l’Autorità ha introdotto disposizioni che consentono ai titolari di capacità di trasporto di lungo periodo presso i punti di interconnessione con l’estero sottoscritti prima dell’entrata in vigore del Regolamento 984/2013 di rimodulare nel tempo i propri diritti di trasporto; in particolare, tale deliberazione ha previsto la facoltà per gli utenti di non utilizzare, in tutto o in parte, la capacità contrattualizzata relativa agli anni termici 2017-2018 e successivi e la possibilità di riutilizzarla, presso il medesimo punto di interconnessione, entro il terzo anno termico successivo alla scadenza del contratto pluriennale;
- con deliberazione 794/2017/R/GAS, l’Autorità ha aggiornato la RTTG, al fine di recepire le norme di materia di obblighi di pubblicazione di cui al Capo VIII del Codice TAR; in particolare, l’articolo 23.6*bis* della RTTG, come aggiornata ai sensi di tale deliberazione, prevede che, contestualmente all’approvazione della proposta di cui al comma 23.4, della RTTG, l’Autorità determini e renda disponibili i parametri rilevanti ai fini della pubblicazione, da parte dell’impresa maggiore, delle informazioni di cui all’articolo 30, paragrafo 1, lettera b), del Codice TAR.

RITENUTO OPPORTUNO:

- approvare i corrispettivi specifici di impresa per il servizio di trasporto e dispacciamento, per l'anno 2019, per le società Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, Energie Rete Gas S.p.a., GP Infrastrutture Trasporto S.r.l., Infrastrutture Trasporto Gas S.p.a., Metanodotto Alpino S.r.l., Netenergy Service S.r.l., Retragas S.r.l., SGI S.p.a. e Snam Rete Gas S.p.a.;
- approvare i corrispettivi di misura specifici di impresa CM^T , per l'anno 2019, per le società Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, Energie Rete Gas S.p.a., GP Infrastrutture Trasporto S.r.l., Infrastrutture Trasporto Gas S.p.a., Metanodotto Alpino S.r.l., Netenergy Service S.r.l., Retragas S.r.l., SGI S.p.a. e Snam Rete Gas S.p.a.;
- approvare la proposta presentata dalla società Snam Rete Gas S.p.a. inerente i corrispettivi relativi alla rete nazionale e regionale di gasdotti, il corrispettivo unitario variabile CV , il corrispettivo di misura CM^T e i coefficienti relativi alle quote di autoconsumo, perdite di rete e gas non contabilizzato da allocare agli utenti del servizio;
- determinare e rendere disponibili i parametri rilevanti ai fini della pubblicazione, da parte dell'impresa maggiore di trasporto, delle informazioni di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), del Codice TAR

DELIBERA

1. di approvare i corrispettivi specifici di impresa per il servizio di trasporto e dispacciamento, per l'anno 2019, per le società Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, Energie Rete Gas S.p.a., GP Infrastrutture Trasporto S.r.l., Infrastrutture Trasporto Gas S.p.a., Metanodotto Alpino S.r.l., Netenergy Service S.r.l., Retragas S.r.l., SGI S.p.a. e Snam Rete Gas S.p.a.;
2. di approvare i corrispettivi di misura specifici di impresa CM^T , per l'anno 2019, per le società Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, Energie Rete Gas S.p.a., GP Infrastrutture Trasporto S.r.l., Infrastrutture Trasporto Gas S.p.a., Metanodotto Alpino S.r.l., Netenergy Service S.r.l., Retragas S.r.l., SGI S.p.a. e Snam Rete Gas S.p.a.;
3. di approvare la proposta di cui al comma 23.4 della RTTG, presentata dall'impresa maggiore di trasporto, per l'anno 2019, avente ad oggetto i punti di entrata e uscita dalla rete nazionale di gasdotti, come riportati nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento;
4. di approvare la proposta di cui al comma 23.4, lettera a), della RTTG, presentata dall'impresa maggiore di trasporto, per l'anno 2019, avente ad oggetto i corrispettivi relativi alla rete nazionale e regionale di gasdotti, come riportati nella Tabella 2, allegata al presente provvedimento;

5. di approvare la proposta di cui al comma 23.4, lettera c), della RTTG, presentata dall'impresa maggiore di trasporto, per l'anno 2019, avente ad oggetto il valore del corrispettivo unitario variabile CV , come riportato nella Tabella 2, allegata al presente provvedimento;
6. di approvare la proposta del corrispettivo transitorio CM^T per la remunerazione del servizio di misura svolto dalle imprese di trasporto, per l'anno 2019, come riportato nella Tabella 2, allegata al presente provvedimento;
7. di approvare la proposta dei coefficienti relativi alle quote di autoconsumo, perdite di rete e gas non contabilizzato da allocare agli utenti del servizio di cui all'articolo 16bis, della deliberazione 137/02, come riportati nella Tabella 3, allegata al presente provvedimento;
8. di determinare i parametri rilevanti ai fini della pubblicazione, da parte dell'impresa maggiore, delle informazioni di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), del Codice TAR, come riportati nella Tabella 4, allegata al presente provvedimento;
9. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali;
10. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

1 giugno 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni